

# garanzie

## no esterni all'azienda



È irrogata una sola sanzione e il pagamento eseguito da uno dei responsabili libera tutti gli altri, salvo il diritto di regresso». L'articolo 7 del D.L. 269/2003 prescrive che «le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica»

**02 | LA GIURISPRUDENZA**  
A favore del concorso Ctp Modena: sentenze n. 34/2/12, 35/2/12, 36/2/12 e 37/2/12 (riformate dalla Ctr Bologna). Escludono il concorso Ctp Reggio Emilia sentenze n. 135/01/12 e 136/01/12 e Ctr Bologna sentenze n. 4/9/2013; 5/9/2013, 6/9/2013 e 7/9/2013

### LO SPECIALE

## Riforma Fornero: 24 pagine di dossier

Dal contratto di apprendistato alla nuova disciplina dei licenziamenti, dal contratto a termine ai nuovi limiti per le partite Iva. Sarà una ricognizione a tutto campo sul diritto del

lavoro quella contenuta nello speciale che sarà in edicola mercoledì prossimo assieme al Sole 24 Ore.

Sotto la lente degli esperti i principali cambiamenti apportati dalla riforma Fornero, le prime interpretazioni offerte dalle circolari del ministero Lavoro e, il punto di vista dei professionisti che si misurano ogni giorno con le nuove regole.

### La vicenda

#### Il caso

I giudici tributari hanno cancellato gli accertamenti con cui l'agenzia delle Entrate aveva accusato Christian Vieri (nella foto) di non aver pagato le imposte su quasi 970mila euro di compensi versati non direttamente al calciatore ma al suo procuratore



Berti (il "modulo rosso" previsto dal regolamento federale sugli agenti dei calciatori). Ma anche con riferimento all'Inter (che non ha prodotto questa documentazione), per la commissione, l'interposizione fittizia della società di calcio non risulta provata in maniera convincente dall'amministrazione.

In Italia sono numerose le vertenze sui compensi "sospetti" pagati dai club ai procuratori. Una soluzione generale, com'è emerso nell'ambito del tavolo tra Agenzia, Figg e Lega aperto lo scorso anno, potrebbe arrivare da una modifica del regolamento agenti che permetta anche in Italia, come avviene nel resto d'Europa, la "doppia rappresentanza", con la possibilità per il procuratore di curare ufficialmente sia gli interessi dell'atleta che delle società.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Osservatorio Fondazione Bruno Visentini- Ceradi

A cura di Valeria Panzironi

# Per le quote rosa sanzioni mirate nelle Spa pubbliche

di Valeria Falce\*  
e Valeria Panzironi\*\*

La riserva di genere disposta dalla legge per gli organi sociali delle Spa quotate e pubbliche sta per spiegare i suoi effetti più significativi. Con la primavera e il primorinno di cda e collegi sindacali successivo all'entrata in vigore dell'articolo 3 della legge 120/2011 e dei relativi regolamenti si inaugura il nuovo corso della presenza femminile negli organi di governance delle società - tema a cui per rilevanza e attualità è ora dedicato un corso di alta formazione promosso dalla Fondazione Bruno Visentini insieme all'Università europea e alla Fondazione Bellisario ([www.fondazionebrunovisentini.eu](http://www.fondazionebrunovisentini.eu)).

### Le società pubbliche

Sebbene l'attenzione si sia oggi concentrata sulle società quotate (che sono circa 300), è nel settore delle società pubbliche che le nuove regole produrranno l'impatto più dirimente. Basti pensare che le società partecipate direttamente (e indirettamente) dallo Stato e dagli enti pubblici locali oltrepassano le 7 mila unità il che vuol dire che, approssimativamente, nei prossimi dieci anni saranno oltre 10 mila le donne che dovranno ricoprire le cariche di amministratori e sindaci in queste società.

In concreto, le società interessate sono oggi tenute ad applicare un criterio di composizione degli organi sociali, in base al quale al genere meno rappresentato spetta almeno un terzo degli organi di amministrazione e controllo, quota ridotta a un quinto per il primo rinnovo. E ciò per tre mandati consecutivi, sia in sede di nomina che in caso di sostituzione in corso di mandato. In relazione all'enforcement residua invece qualche differenza di disciplina a seconda che la società sia quotata o pubblica non quotata, essendo chiaro dalla lettera della disposizione che alle società pubbliche quotate debba applicarsi la disciplina prevista dal Tuif.

Per le società quotate il controllo è affidato alla Consob che, in caso di violazione, intima alla società di adeguarsi alla nuova normativa entro quattro mesi e, in caso di inottemperanza, dispone un ulteriore

termine di tre mesi, cominciando - previa contestazione degli addebiti in base all'articolo 195 del Tuif - una sanzione pecuniaria (compresa tra 100mila e un milione di euro per il mancato rispetto delle quote per il cda e tra 20mila e 200mila euro per il mancato rispetto per il collegio sindacale). Nell'ipotesi di persistente inottemperanza, l'intero organo nominato in spregio della riserva decade automaticamente dalla carica.

Quanto invece alle società pubbliche non quotate la funzione di controllo è attribuita al presidente del Consiglio dei ministri o al ministro delegato per le Pari opportunità, cui è assegnato anche il compito di presentare al Parlamento una relazione triennale sullo stato di applicazione della normativa.

Le società interessate sono a loro volta tenute a comunicare senza indugio all'Autorità preposta la composizione degli organi sociali, compreso l'eventuale disequilibrio tra i generi, che ove accertato, conduce a una doppia diffida affinché la società si adegui (rispettivamente entro il termine di sessanta giorni), pena la decadenza dell'intero organo sociale. Non sono però previste in tale caso sanzioni pecuniarie.

### Obiettivi modernizzazione

Insomma, anche attraverso le nuove misure e soprattutto la sanzione della decadenza il legislatore persegue la modernizzazione della corporate governance, favorendo le pari opportunità in linea con gli obiettivi fissati a livello europeo, incentivando un maggiore dinamismo nella composizione degli organi sociali e in ultima analisi una maggiore concorrenzialità dell'intero sistema. Vi è da augurarsi che l'obbligo di rappresentanza di genere, oggi previsto per (soli) tre mandati consecutivi, innesti un tale circolo virtuoso nelle prassi societarie, da evitare il ricorso a una (ulteriore) legge per promuovere una rappresentanza femminile negli organi delle società italiane superiore all'attuale 8,4 per cento.

\* Università Europea di Roma

\*\* Luiss Guido Carli

© RIPRODUZIONE RISERVATA